



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LE MODALITÀ
DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30/26.11.2020

In vigore dal 1° gennaio 2021

1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, nonché per l'iscrizione nel relativo Registro Provinciale Rifiuti tenuto dalla Provincia di Livorno, procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. Allo stesso modo, sono disciplinate le modalità per il rinnovo dell'iscrizione, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dal registro provinciale.

Per quanto applicabile o non diversamente disposto, si fa altresì riferimento alla normativa vigente relativa alle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59.

2. Requisiti dell'impresa

L'impresa che intende accedere alla procedura semplificata, deve possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto e quest'ultimo deve essere già realizzato e completato. Inoltre, l'impresa deve dichiarare, in fase di comunicazione di avvio, di rispettare tutte le condizioni, prescrizioni, e modalità operative, nonché di possedere tutti i requisiti necessari per operare espressamente definiti, nel caso di rifiuti non pericolosi, dal D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n.186, e, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, individuate dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

L'imprenditore che sottoscrive e trasmette la comunicazione di inizio attività, attesta anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci, comprese le verifiche di conformità alla disciplina edilizio-urbanistica, alla valutazione d'impatto ambientale e di conformità alla normativa antincendio.

Per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero di rifiuti e al cui interno devono essere presenti i macchinari e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività in sicurezza.

3. Vincoli ambientali

Le operazioni che ricadono, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, nelle ipotesi di verifica di assoggettabilità o verifica di impatto ambientale, dovranno essere preliminarmente sottoposte alle rispettive procedure.

Non è possibile avviare la procedura semplificata, in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità da parte dell'autorità competente.

In presenza di vincoli, la validità e l'efficacia della comunicazione, presentata dal gestore dell'impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata all'emissione contestuale dei favorevoli pareri da parte delle autorità competenti.

4. Procedura di iscrizione, rinnovo, modifica

L'impresa che intende effettuare operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, inoltra una comunicazione di inizio attività, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs 152/2006 smi, tramite il SUAP del comune di riferimento.

É possibile effettuare la comunicazione di inizio attività secondo due modalità:

- presentazione della "Comunicazione di inizio attività" in modalità autonoma, se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico, ecc.); la durata dell'iscrizione è 5 anni;
- presentazione della "Comunicazione di inizio attività" contestualmente alla presentazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale; la durata dell'autorizzazione unica ambientale è 15 anni.

Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 (presentazione istanza A.U.A.) non si applicano agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

In funzione della scelta della modalità di presentazione, le procedure cambiano.

L'iscrizione non rappresenta un'autorizzazione espressa, ma una mera presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano e non sostituisce, dunque, alcuna autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività, né autorizza la costruzione di alcuna opera.

Il certificato di iscrizione al registro non è conseguente ad una valutazione preventiva, come nel caso delle procedure ordinarie, ma soltanto a una verifica formale d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Ne consegue che, l'imprenditore che sottoscrive e trasmette la comunicazione di inizio attività, attesta anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate, è già stato costruito e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

4.1 Presentazione della Comunicazione di inizio attività in modalità autonoma ai sensi degli art. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013 smi, gli impianti di recupero rifiuti che non sono assoggettati alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013, possono avvalersi della facoltà di non formulare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, e quindi procedere solo con la comunicazione in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici descritti nel DM 05/02/1998 smi per i rifiuti non pericolosi e nel DM 12/06/2002 per rifiuti pericolosi.

La comunicazione di inizio attività (nuova, rinnovo o modifica) di recupero rifiuti in procedura semplificata deve essere predisposta, secondo il modello scaricabile dal sito web della Provincia di Livorno, e firmata da parte del legale rappresentante della Società che intende effettuare l'attività di recupero, e quindi trasmessa, corredata di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi, tramite il SUAP del Comune competente per territorio.

Come previsto dall'art. 216 del D.Lgs 152/2006 smi, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia di Livorno invia una conferma della ricezione della comunicazione ed avvia, contestualmente, le attività istruttorie per la verifica della documentazione presentata. Tale comunicazione non autorizza l'impresa a avviare le attività nell'immediato.

Nel caso sia necessario richiedere delle integrazioni, la Provincia di Livorno informa l'interessato, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza, fissando un termine massimo per l'eventuale invio di documentazione integrativa.

La richiesta interrompe il termine previsto dalla legge per l'inizio dell'attività, che decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta nel corso del procedimento, per acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e/o che essa non possa acquisire autonomamente.

Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, sarà disposto il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 10-bis della Legge 241/90 smi..

Nel caso di esito positivo della fase istruttoria, la Provincia di Livorno emette un certificato di iscrizione al Registro Provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, inviandolo all'interessato ed ai soggetti competenti.

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati almeno i seguenti documenti e/o fornite almeno le seguenti informazioni:

1. documento di identità del richiedente e degli ulteriori eventuali soggetti coinvolti (tecnico incaricato, responsabile tecnico, ecc)
2. relazione tecnica
3. layout impianto e planimetria stoccaggi
4. certificato prevenzione incendi o, se non previsto, dichiarazione di non assoggettabilità al CPI
5. copia del contratto di affitto relativo all'immobile dove si svolge l'attività, nel caso non sia di proprietà del richiedente
6. ricevuta dei diritti di iscrizione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 216, in caso di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006, di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lett. c), di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della predetta Comunicazione.

4.2 Rinnovo

L'iscrizione scade dopo 5 anni dal rilascio e il rinnovo della Comunicazione deve tempestivamente avvenire entro tale termine.

La Comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività.

Il rinnovo va presentato almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione, trascorsi i quali, potrà essere proseguita l'attività di recupero rifiuti e la Provincia di Livorno provvederà ad aggiornare il Registro con la nuova data di scadenza ed a inviare il relativo certificato d'iscrizione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la cancellazione alla scadenza dei cinque anni dal Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero e per la sua eventuale ripresa sarà necessaria una nuova comunicazione di inizio attività.

4.3 Modifica sostanziale

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

A titolo esemplificativo, per modifiche sostanziali si intendono:

- richiesta di nuove tipologie di rifiuti, come definite nel D.M. 5.2.1998 e nel D.M. 161/2002, non contenute nella Comunicazione precedente;
- modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C), Parte IV, D.Lgs. 152/2006 individuate nelle singole tipologie e indicate come "attività di recupero", non contenute nella Comunicazione precedente;
- variazione dei quantitativi di rifiuti gestiti, dichiarati nella Comunicazione precedente;
- interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, che influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore; ampliamenti del sito con aumento delle aree in cui si svolgono le operazioni di recupero.

La Comunicazione di modifica sostanziale va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività, a meno che il gestore dell'impianto non opti per l'A.U.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

4.4 Modifica non sostanziale

Le modifiche non sostanziali non comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione di inizio attività. Tali modifiche, comunque, devono essere tempestivamente comunicate, allegando eventuali planimetrie esplicative e attestando la loro natura non sostanziale, in modo che le informazioni contenute nel Registro Provinciale Rifiuti possano essere aggiornate. Tale aggiornamento non incide sulla durata o sulla decorrenza dell'autorizzazione.

In linea generale vanno considerate modifiche non sostanziali tutte quelle variazioni che si ritiene non inducano significativi effetti negativi sull'ambiente. A titolo esemplificativo, per modifiche non sostanziali si intendono:

- variazioni/integrazioni di codici CER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate, previsti nelle singole tipologie, specificando lo "stato fisico";
- variazione del quantitativo dei rifiuti trattati entro il limite di quello precedentemente comunicato in riferimento ad ogni singola tipologia;
- eventuali spostamenti delle zone di lavorazione e di messa in riserva all'interno dello stesso impianto di recupero ai fini di ottimizzare la gestione, che non influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- rinuncia o diminuzione dei quantitativi lavorati, nonché di tipologie e/o di CER recuperati;
- variazioni soggettive, cioè quelle relative a titolarità, sede legale, ragione sociale, organi societari, ecc..

5. Presentazione della comunicazione di inizio attività quale endoprocedimento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.) – D.P.R. 59/2013

Nel caso in cui l'impresa, per esercire l'attività di - gestione dei rifiuti in procedura semplificata, abbia necessità di acquisire ulteriori titoli abilitativi (indicati nell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013) oltre la comunicazione di inizio attività ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 sm, il soggetto interessato deve presentare domanda di A.U.A. al S.U.A.P. del Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica A.U.A. In questo caso, la comunicazione di inizio attività (procedimento ai sensi degli artt. 214 – 216) si configura come un endoprocedimento

all'interno di quello di A.U.A., di competenza regionale. Successivamente, ogni documento è prodotto tramite S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013.

L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso dal rilascio del provvedimento di A.U.A. da parte del SUAP competente; la Provincia di Livorno predispone il certificato di iscrizione al Registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, il quale costituisce un allegato dell'A.U.A.

5.1 Rinnovo

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013, il Legale rappresentante, almeno 6 mesi prima della scadenza di 15 anni, invia all'autorità competente tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredandola dalla documentazione aggiornata.

La Regione si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

5.2 Modifica sostanziale

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 smi, il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente tramite SUAP.

L'autorità competente si esprime sulla comunicazione inviata.

5.3 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale, la stessa deve essere comunicata, tramite SUAP, all'autorità competente.

L'autorità competente si esprime sulla comunicazione inviata.

6. Divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività

Ai sensi del comma 4, dell'art. 216, D.Lgs. 152/2006, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e dei requisiti di cui al D.M. 5.2.1998, avvia il procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento di divieto di inizio, ovvero, di divieto di prosecuzione dell'attività e impartisce con una contestuale diffida le opportune prescrizioni indicando il termine entro cui l'interessato deve adeguarsi.

Qualora il titolare non provveda ad adempiere entro il termine e /o secondo le prescrizioni stabilite nella diffida, la Provincia di Livorno dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività e, in quest'ultimo caso, la contestuale cancellazione dal Registro provinciale, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora, dalle attività di controllo, effettuate sia in modalità diretta, sia attraverso le attività ispettive della Polizia Provinciale e di ARPAT, vengano ravvisate delle difformità rispetto alle autorizzazioni, sono attivati i seguenti procedimenti:

1. diffida: finalizzato alla risoluzione delle anomalie riscontrate entro un periodo perentorio;
2. sospensione dell'iscrizione: comporta il divieto di ricevere ulteriori rifiuti in ingresso all'impianto e devono essere risolte le anomalie riscontrate; ha una valenza temporanea;
3. cancellazione dell'iscrizione: viene effettuata la cancellazione dell'iscrizione dal registro in maniera definitiva, e comporta il divieto di effettuare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti.

Quanto indicato sopra , si applica sia per le iscrizioni effettuate a seguito di comunicazione di inizio attività, sia per le iscrizioni nell'ambito del procedimento A.U.A., secondo quanto disposto all'art. 4 del D.P.R. 59/2013. In questo caso, tutti i provvedimenti vengono trasmessi alle Autorità competenti.

7. Chiusura attività

L'eventuale chiusura dell'attività va comunicata, tramite SUAP, alla Provincia di Livorno che provvederà alla cancellazione dal Registro.

In caso di A.U.A., le modalità di comunicazione di cessazione dell'attività sono comunicate, tramite il SUAP, all'autorità competente.

8. Diritto annuale

Come disposto all'art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/06 smi, il gestore dell'impianto di recupero è tenuto a versare alla Provincia di Livorno un diritto di iscrizione annuale, attualmente determinato ai sensi del D.M. 350/98.

Il diritto va versato alla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, indicando, nella causale il numero di iscrizione nel Registro Provinciale Rifiuti, ovvero l'inizio dell'attività, nonché l'anno solare di riferimento.

È dovuto un versamento annuale per ogni impianto che operi in procedura semplificata, anche se riferibili allo stesso gestore. Il mancato adempimento preclude l'avvio dell'istruttoria, in caso di nuova comunicazione, e comporta la sospensione dell'iscrizione dell'impianto nel Registro Provinciale Rifiuti. In quest'ultimo caso, il mancato versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dall'automatica sospensione determinerà il recupero coattivo della somma tramite ruolo, e la definitiva cancellazione dell'impianto dal Registro Provinciale Rifiuti.

9. Controlli

La Provincia di Livorno effettua le verifiche "antimafia", agli effetti di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm., su tutte le nuove iscrizioni e a campione sulle iscrizioni relative agli anni pregressi.

L'Ente, direttamente o attraverso altri organi di controllo e vigilanza, dispone periodici controlli sulle attività di recupero dei rifiuti.

Nel caso siano accertate violazioni delle prescrizioni tecniche o altre irregolarità, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali, la Provincia di Livorno diffida il gestore dell'impianto a che le difformità siano tempestivamente sanate. Si applica la procedura di cui al precedente art. 6.

10. Modulistica

Allegati al presente regolamento sono approvati i moduli utili per la comunicazione iniziale o per il rinnovo, che vengono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

Le variazioni alla modulistica inizialmente approvata sono decise con Atto del Responsabile del Servizio.